

PROPOSTA DI UNA “CARTA DI ROMA” PER IL RECUPERO DI ANIMALI SALVATI NON A FINI DI LUCRO

NECESSARIO UN NUOVO QUADRO NORMATIVO PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DEI CENTRI DI RECUPERO E I SANTUARI DEGLI ANIMALI E RENDERE EFFETTIVA LA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

INTRODUZIONE

Codice penale, Trattati internazionali e Leggi in materia di traffico di animali esotici, fauna selvatica, sperimentazione, circhi, zoo, animali domestici, prevedono in capo allo Stato specifici impegni di tutela degli animali. Lo Stato ha assunto da diversi anni, l’impegno culturale e l’obbligo materiale di averne cura direttamente o indirettamente, garantendo agli animali quelle aspettative di vita che l’illegalità e la criminalità gli stavano negando. Il numero di animali sequestrati e confiscati è fortemente aumentato anche se non è possibile avere dei numeri attendibili, ma si tratta di migliaia di animali la cui custodia impone specifiche esigenze, adeguate strutture e professionalità.

Questi impegni però sono largamente disattesi nell’applicazione delle norme; non sono stati tradotti in specifiche norme sulle strutture, sulle procedure di autorizzazione, sulle modalità di accoglimento, mantenimento e adozione degli animali ricoverati, né in finanziamenti adeguati. Anzi, vi sono norme solo parziali con una sovrapposizione o una completa assenza di competenze.

I Centri di Recupero in quanto tali non hanno un riconoscimento giuridico ed il loro funzionamento non è disciplinato in alcuna maniera. Un primo passo tuttavia è stato fatto con i Centri di Recupero di fauna selvatica autoctona, che hanno rappresentato una positiva esperienza da sviluppare e incentivare per il loro importante ruolo nella riabilitazione di migliaia di animali. I Centri di Recupero per animali esotici (CRASE) pur essendo previsti da una Convenzione internazionale non hanno mai avuto una disciplina normativa e ne esiste un numero totalmente inadeguato alle esigenze.

I Santuari per animali – a differenza di quanto accade all’estero – in Italia incredibilmente non hanno ancora riconoscimento giuridico e sono purtroppo tutti considerati degli allevamenti mentre invece hanno evidenti finalità del tutto diverse. Non esistono infatti norme specifiche per gli animali “da reddito” ospitati in maniera rispettosa e senza finalità commerciali di alcun tipo, che vengono comunque definiti come animali “da produzione”.

Le strutture di cura, recupero e per la lunga degenza sono poche e con scarsi aiuti. Le associazioni di volontariato non possono sopperire o sostituirsi al disimpegno di Stato ed Enti locali che hanno invece il dovere di garantire l’applicazione delle norme cogenti a tutela degli animali.

Tutto questo deve cambiare. Negli anni le associazioni e i cittadini hanno sopperito a un generale disinteresse di Stato ed Enti locali, alla mancanza di fondi delle Procure della Repubblica e Forze di Polizia, a una quasi inestricabile sovrapposizione di normative in alcuni casi anche confliggenti fra di loro. Lo Stato ha preferito reimmettere in alcuni casi nel circuito commerciale dello sfruttamento gli animali ad esso sottratti, in aperta antitesi alle normative di tutela che lo Stato dovrebbe applicare. E’ questo l’esempio degli esotici confiscati ai circhi e per la maggior parte

riallocati presso zoo o il caso di animali da reddito sequestrati e dati ad altre aziende zootecniche per la produzione.

Lo Stato non ha mai espresso la volontà di elaborare una strategia di intervento ed ha anche determinato il fallimento di strumenti in vigore, come il Fondo nazionale per il reimpiego delle sanzioni per i maltrattamenti o i Diritti Speciali di Prelievo. Le risorse attribuite dalle Province ai Centri di Recupero degli animali selvatici sono state le uniche risorse di aiuto anche se in molti casi ampiamente incipienti rispetto all'effettivo numero di animali salvati.

LA SITUAZIONE ESISTENTE

Gli impegni contenuti nelle norme come la Legge 189 del 2004 contro i maltrattamenti, la Legge 157 del 1992 o come la CITES - Convenzione di Washington, che richiama esplicitamente i singoli Stati alla corretta gestione delle specie confiscate in applicazione delle norme in materia, e i dibattiti sviluppatasi negli ultimi decenni in sede internazionale, **hanno più volte richiamato l'attenzione sulla responsabilità di ogni Stato ad un impegno concreto per dare precise e tangibili risposte alla cura e gestione di quel patrimonio, anche biologico, di animali vivi sottratti all'illegalità.** Per quanto concerne la CITES tutto ciò viene opportunamente richiamato nell'articolo 8 del testo della Convenzione, dove si richiede formalmente ad ogni Stato aderente di prendersi cura e di adoperarsi per una gestione a fini conservativi degli animali eventualmente sequestrati.

Con l'atto del sequestro e della successiva confisca vi è la materiale acquisizione degli animali da parte dello Stato che ne comporta, innegabilmente, la loro iscrizione nel Patrimonio dello Stato, che quindi si trova ad acquisire un "bene" sui generis, in quanto essere vivente, di difficile ed impegnativa gestione ma a cui non può negare un futuro e un elementare benessere, garantendogli pertanto tali diritti.

E' indiscutibile che la complessità della materia e il fatto che vi siano in gioco le vite di migliaia di animali, già barbaramente sottratti ai loro ambienti naturali o detenuti irresponsabilmente e privati dei loro minimi diritti, deve far considerare e reputare improcrastinabile arrivare a **disporre di un Piano nazionale di gestione per tutte quelle migliaia di animali** finora sequestrati e, in particolare, per tutti quelli definitivamente confiscati dall'Autorità Giudiziaria e per quelli che obbligatoriamente da domani dovranno essere sequestrati e/o confiscati perché nelle stesse condizioni.

Urge dunque una Strategia nazionale complessiva che, solo per indicare alcuni passaggi, dia adeguata attenzione e sostegno a tutte le misure di prevenzione utili a ridurre significativamente l'insorgere di tali situazioni, all'esigenza di superare legislativamente la generica sanzione a coloro che hanno illegalmente sottratto e/o commercializzato e/o detenuto animali oggetto di sequestro e/o confisca, trasformandola in una più congrua **"sanzione o contributo di scopo", garantendo al contempo il sostegno finanziario necessario al custode per il mantenimento degli animali, per sostenere tutti i costi per la cura, la reimmissione in natura e/o il mantenimento, all'adozione di protocolli per la gestione complessiva degli animali,** anche in base alla loro gruppo di appartenenza (selvatico, esotico, domestico) e in base alle normative vigenti in materia degli animali (Leggi 150/92, 157/92, 189/2004).

I NUMERI DEL FENOMENO

Non esistono dati certi sul numero di animali sequestrati o confiscati. Esistono solo stime e quindi non è oggi possibile delineare l'entità del fenomeno nella sua gravità. Dati forniti dalle Procure della Repubblica indicano che in Italia, solo per maltrattamento, nel 2013 sono stati aperti oltre **8.000 fascicoli**, dei quali tuttavia non sono indicati il numero esatto degli animali sequestrati e le specie, che è possibile solo stimare in non meno di **27mila animali**. I costi di mantenimento possono essere molto variabili ma se per una stima consideriamo il costo di mantenimento giornaliero di un animale **di 5 euro, si arriva ad un costo totale di circa 50milioni di euro annui**.

Dai dati raccolti presso il Corpo Forestale dello Stato si evince come nell'ultimo decennio siano stati sottoposti a **sequestro giudiziario oltre 30.000 animali di varie specie, sia di affezione che selvatiche, tra queste ultime, in particolare uccelli e rettili**. Tra le specie esotiche, il maggior numero appartiene all'ordine degli Psittaciformi, comunemente detti pappagalli, mentre tra le specie selvatiche vi sono diversi Falconiformi, Anseriformi, Gruiformi, Ciconiformi etc. L'altra classe animale a cui appartiene un elevato numero di specie sequestrate e/o confiscate è quella dei rettili; in questo caso oltre il 92% degli animali sequestrati appartiene all'ordine dei Chelonia o Testudinata, in particolare si è trattato di *Testudo hermanni*, *Testudo graeca* e *Testudo marginata*. Ve ne sono inoltre dell'ordine Crocodilia e Squamata tra i quali è importante considerare che in alcuni casi la confisca si è avuta in quanto appartenenti a specie definite pericolose, ai sensi del Decreto ministeriale 19 aprile 1996, e per le quali è fondamentale assicurare idonei luoghi di custodia.

Di minore numero ma non meno allarmante, considerando anche il grave status di conservazione in cui versano molte delle specie oggetto di sequestro, sono i mammiferi. Tra questi appare d'obbligo citare gli oltre 25 scimpanzé, le diverse decine di grandi e medi felini, il sequestro di interi circhi, i diversi esemplari di ungulati e piccoli primati oltre che un gorilla ed un orango: tutte specie che da sempre suscitano il vivo interesse del cittadino, anche – ma non solo – per un forte coinvolgimento emotivo. Per tutte queste specie appare inoltre doveroso considerare che, anche in questo caso, sono giudicate “pericolose” e quindi bisognose di scrupolosa attenzione.

Fenomeno relativamente nuovo è quello della dismissione degli animali dai laboratori di sperimentazione e della loro riallocazione, già prevista dalla precedente normativa e ora rafforzata dal 2014 con il Decreto Legislativo n.26. Il numero degli animali è in forte crescita e pone delle esigenze che, per alcuni di questi animali, ad oggi nessuna struttura è in grado di soddisfare. Si pensi alla dismissione di primati non umani, ad oggi quantificabile in diverse decine e forse centinaia di animali, per accogliere i quali nel nostro Paese non vi sono strutture sufficientemente capienti. Si pensi pure ai primati Herpes B positivi per i quali nel nostro Paese non esistono né una struttura né le competenze per accoglierli nella loro vita post sperimentazione. Anche in questo caso la dismissione di questi animali ha storicamente gravato sui singoli volontari e sulle associazioni, “sottraendo” un costo alle attività di sperimentazione che ne hanno tuttavia tratto ampio profitto.

E poi i canili-lager, i gatti, i cavalli, i bovini, i suini... Il sequestro e la confisca di animali utilizzati nella zootecnia è un fenomeno nuovo in drammatica crescita che può coinvolgere decine o centinaia di animali ad ogni sequestro e può riguardare intere stalle o allevamenti. Ad oggi le possibilità di accoglienza sono del tutto inadatte e i casi avvenuti hanno confermato, in primo luogo, l'impossibilità operativa di procedere alla sottrazione del animale al soggetto cui è contestato il reato, finalità fondamentale del sequestro preventivo, ed in secondo luogo che le Istituzioni non hanno strumenti per la gestione di casi di questo tipo. L'accoglienza di animali

provenienti da sequestri e confische dalla zootecnia è oggi possibile solo in strutture piccole e gestite da associazioni, rendendo quasi impossibile l'operato delle forze dell'Ordine e della Magistratura per questi animali.

E infine, non ultimi i cuccioli di cane e gatto introdotti illegalmente nel nostro Paese. Secondo i dati forniti alla LAV dall'Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia, Guardia di Finanza, Nirda - Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali - del Corpo Forestale dello Stato e Polizia Stradale, nel 2013 e 2014 in Italia sono stati sequestrati 2.630 cuccioli di cane e 15 di gatto. E questi traffici, naturalmente, sono solo quelli che sono stati intercettati. Ancora oggi accade che gli animali una volta posti sotto sequestro, per assenza di strutture di accoglienza, siano lasciati agli indagati. Mancano inoltre protocolli condivisi tra gli operatori del settore, in particolare Forze di Polizia, Servizi Veterinari pubblici, Magistratura e Associazioni animaliste, nella questione inerente il sequestro degli animali, la loro gestione e l'affido in famiglia, con gravi sofferenze per i cuccioli coinvolti.

L'accoglienza di animali sequestrati o confiscati è stata possibile in larga parte grazie alle associazioni di volontariato e ai loro sostenitori. In quest'ultima fattispecie, peraltro, il dato quantitativo diventa preponderante nel momento in cui si somma con quello del sovraffollamento delle strutture, laddove esistenti, collegandosi altresì con lo storico ritardo della Pubblica Amministrazione nel dare adempimento alla Legge 281 del 1991.

PROBLEMI PER LE FORZE DELL'ORDINE E LA MAGISTRATURA

Ciò ha fatto emergere, in moltissime situazioni, come la mancanza di indicazioni normative precise, protocolli e strategie operative condivise con i soggetti coinvolti, la mancanza di adeguate risorse economiche e strumentali, nonché, purtroppo, lo scarso interesse da parte delle Autorità che dovrebbero seguire tutto ciò, **stia creando problemi di operatività alla Magistratura ed alle Forze dell'Ordine e, cosa fondamentale, non consenta di garantire a tali animali quel futuro che la Legge dovrebbe loro garantire, anche nel rispetto del loro benessere psicofisico, elemento ormai legislativamente ed eticamente riconosciuto.**

Infatti, per ogni animale sequestrato dovrebbe essere imprescindibilmente prevista una idonea struttura di prima accoglienza e, laddove necessario, "un'area di quarantena", quindi **centri specifici per la detenzione, la cura e il recupero per animali in grado di garantire terapie e spazi adeguati per il tempo necessario alla riabilitazione finalizzata**, nel caso della fauna selvatica, alla reintroduzione in natura e infine, strutture specializzate nella degenza che garantiscano uno standard di vita sostenibile attraverso habitat idonei, alimentazione e controlli sanitari regolari e all'altezza dei più avanzati Paesi europei, in attesa di poter valutare, nel caso degli esotici, la possibilità di eventuali programmi di reinserimento o trasferimento nel luogo di origine. Infine, ma non meno importante, la regolamentazione di modalità e procedure, trasparentemente riportate in registri tenuti dal Corpo Forestale dello Stato, così come avviene per le specie Cites, per la verifica e la eventuale sperimentazione dell'attiva partecipazione e coinvolgimento dei cittadini in un programma che offra loro la possibilità di affidamento/adozione delle specie animali più comunemente commerciate, semplici da custodire, e non più restituibili alla natura. Tutto ciò, sempre attraverso l'impiego di personale professionalmente preparato e capace.

Inoltre, occorrono strumenti normativi univoci che chiariscano che la destinazione degli animali oggetto di sequestri e confische deve essere in linea con le loro esigenze etologiche e non può

certamente essere peggiorativa delle loro condizioni, è inoltre necessario che tali provvedimenti siano svincolati da processi che possono durare anche dieci anni e con esiti imprevedibili (ad esempio, prescrizione) per la sorte degli animali, che dovrebbero invece essere definitivamente adottati da Centri o cittadini.

CENTRI DI RECUPERO E SANTUARI: UNA LEGGE DI RICONOSCIMENTO

Innanzitutto va valutato che **non esiste una definizione certa ed inequivocabile delle strutture che si occupano della cura degli animali, siano essi selvatici, autoctoni o esotici**, della loro detenzione ed eventuale reintroduzione in natura, poiché la legislazione nazionale di riferimento non le ha ancora riconosciute, o solo citate come necessarie, come quelle per il recupero degli animali selvatici, sebbene ormai presenti da tempo in gran numero e diffuse sul territorio nazionale. Non sono infatti stabiliti, a livello nazionale, criteri minimi uniformi per ogni tipologia di struttura, che dettino le regole generali e che possano identificarle con precisione, in base a parametri certi.

Si tratta di una situazione particolarmente grave per le strutture che accolgono gli animali esotici - la Legge 150/92 ne è all'origine, insieme ovviamente a tutte le normative sovranazionali riguardanti il commercio di specie animali protette - ma nonostante ciò, come detto in precedenza, non si è mai provveduto a darne univoca definizione e regolamentazione. **E proprio queste strutture, deputate ad accogliere specie esotiche, rappresentano la più palese delle carenze, in quanto molto complesse dal punto di vista gestionale.**

Unico riferimento a strutture considerate idonee, dalla Commissione Scientifica CITES, ad accogliere animali esotici proprio in forza dell'articolo 6, comma 6 della Legge 150/92, risulta essere un elenco riportato anche nella più recente versione del Manuale Operativo Cites.

In sostanza, nel nostro Paese, ad oggi, sono pochissime le strutture scrupolosamente qualificate, capaci e opportunamente attrezzate per animali esotici: quindi non è raro l'affidamento di animali sequestrati alle strutture che dovrebbero ospitare esclusivamente animali selvatici autoctoni, con inevitabili ripercussioni negative, soprattutto in ambito sanitario. Da tenere presente, inoltre, che tali strutture **sono gestite nella maggior parte dei casi da Onlus ed Enti Morali, che con enorme difficoltà fanno fronte agli oneri derivanti dal mantenimento di animali, anche sequestrati**, e che si rivolgono necessariamente al cittadino particolarmente sensibile per chiedere un contributo. In questo generale caos, in taluni casi, gli animali sono stati affidati anche a strutture assolutamente prive di qualsiasi requisito e, in qualche occasione, gli animali hanno addirittura peggiorato la loro condizione, se non addirittura sono andati incontro alla morte entro breve tempo.

Da quanto sopra esposto appare evidente che in Italia ci troviamo di fronte a problemi di diversa tipologia, che possono essere affrontati e risolti solo con un responsabile, complessivo atto di indirizzo ed impegno concreto promosso dalle Istituzioni competenti, in primis i Ministeri dell'Ambiente e della Salute, ma anche Regioni, Province e Comuni che, da subito, devono dedicare le necessarie risorse e puntuali volontà, finora mancate.

IL CONTRIBUTO SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI SEQUESTRATI E CONFISCATI

I costi del mantenimento degli animali sequestrati e confiscati, a meno che non risulti possibile individuare soggetti disposti ad un'adozione definitiva, gravano sulla comunità, come costi sopportati per le spese di Giustizia, o sulle associazioni che ne prendono la custodia.

La maggior parte degli animali sequestrati e confiscati proviene da attività commerciali e le particolari condizioni di detenzione necessarie per garantire il giusto standard di benessere animale determinano costi molto importanti. I costi di custodia, sia che siano sopportati dalla Giustizia o dalle associazioni, di fatto non ricadono sui soggetti che hanno maltrattato gli animali perché i costi di custodia non vengono mai recuperati al termine del processo penale. Questo determina un trasferimento di oneri spettanti in molti casi a titolari di attività commerciali, che oltre ad essere contrario alla Legge è anche inaccettabile ed insostenibile nel lungo periodo. Far sostenere i costi derivanti da attività commerciali allo Stato o alle Onlus costituisce una prassi che deve essere fermata e che inficia gravemente le finalità di tutela degli animali poste dalla Legge 189/2004.

Pertanto è necessario ripensare le modalità di funzionamento del fondo per la gestione degli animali sequestrati per maltrattamento, nella direzione di poter quantificare in modo univoco i costi e di far sì che vengano sostenuti dalle attività commerciali che determinano il maltrattamento. La proposta di un "contributo sulle attività commerciali" è già presente nel sistema economico, sia in altri settori dell'economia, come ad esempio il contributo CONAI sugli imballaggi, che in quello degli animali, per il tramite dei diritti speciali di prelievo all'importazione di animali e parti di animali nel sistema CITES.

Il contributo deve applicarsi a tutte le attività commerciali sugli animali vivi e dovrebbe essere a carico di: allevatori, sia di animali con destinazione alimentare che non, negozi di animali che vendono animali vivi, circhi, laboratori di sperimentazione. Il contributo dovrebbe essere il principale canale di alimentazione del fondo della Legge 189/2004 e l'entità del contributo essere differenziata per valore economico della specie, come ipotizzato nelle tabelle riportate di seguito. Destinatari del contributo rimarrebbero i soggetti riconosciuti dalla Legge 189/2004 ed i Centri di Recupero.

La prima di tali tabelle presenta i contributi dovuti per gli animali utilizzati al fine di ricavarne un reddito, ad esclusione delle specie di animali incluse negli allegati CITES e degli animali allevati ed importati per la ricerca scientifica; l'ammontare è da versare per ogni singolo esemplare. La seconda, invece, riporta l'ammontare del contributo relativo alle differenti specie animali utilizzate nell'ambito della ricerca scientifica. Risultano escluse le specie incluse negli allegati CITES, la cui disciplina è già prevista dall'art. 8 *quinquies* della legge 150 del 1992.

Per quanto riguarda i Diritti speciali di prelievo del sistema CITES, solo recentemente, e grazie a un emendamento promosso dalle associazioni, è diventata Legge (articolo 75 del Collegato ambientale) la possibilità di adeguare il finora ridicolo diritto speciale di prelievo CITES, fissando l'obbligo di utilizzo per il mantenimento degli animali stessi. Ora è urgente che le Istituzioni adeguino tali importi, anche introducendo il diritto di prelievo sul singolo animale importato, con importi che siano fissati in base al valore dell'animale e che siano congrui a realizzare le finalità previste dalla Convenzione di Washington. Cosa ancora più importante è che tali risorse vadano effettivamente ad alimentare il recupero di animali e le politiche di controllo e repressione del traffico illecito, come previsto dalla Convenzione stessa.

TABELLA 1 – PROPOSTE DI CONTRIBUTI PER ANIMALI UTILIZZATI PER PRODURRE UN REDDITO DIVERSI DA ANIMALI IMPIEGATI NELLA RICERCA SIENTIFICA

Specie di Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Mucche ed altri bovidi, ad eccezione dei caprini	0,50
Cavalli ed altri equidi	0,50
Maiali ed altri suidi	0,40
Pecore, capre ed altri caprini	0,30
Pollame da carne	0,05
Galline ovaiole	0,05
Altri uccelli	0,05
Canina (Allevata)	1
Felina (Allevata)	1
Conigli ed altri lagomorgi	0,05
Animali da pelliccia	1

TABELLA 2 – PROPOSTE DI CONTRIBUTI PER ANIMALI UTILIZZATI NELLA RICERCA SCIENTIFICA

Specie di Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Primati	10
Canidi	5
Felidi	5
Conigli ed altri lagomorfi	3
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, pesci ed anfibi	0,3

UN PIANO DI AZIONE

Noi sottoscritti riteniamo inderogabile un Piano di azione che preveda:

-Una norma di riconoscimento e inquadramento giuridico dei Centri di Recupero e dei Santuari per il recupero degli animali non a fini di lucro nel rispetto delle Leggi, con protocolli univoci per la gestione degli animali, e che non siano più equiparati, per storia e attività, a zoo o allevamenti a fini di riproduzione, esposizione, macellazione;

-Individuare i fondi necessari allo sviluppo e all’attuazione di una strategia nazionale complessiva e la messa a disposizione dei fondi necessari per prendersi cura correttamente degli animali sequestrati e/o confiscati, la concreta attivazione del Fondo previsto dalla Legge 189/2004 con il già previsto reimpiego delle sanzioni irrogate per reati contro gli animali da sommare al proposto “contributo sulle attività commerciali per il mantenimento degli animali sequestrati e confiscati”;

-Adeguaire ai reali costi di gestione dell’applicazione delle norme CITES i diritti speciali di prelievo anche prevedendo che l’importo sia applicato sul singolo animale affinché il relativo Fondo possa essere in grado di far fronte ai reali costi di gestione degli animali sequestrati e confiscati;

- Approvare una modifica (divieto di messa all’asta degli animali) e una integrazione (sanzioni pecuniarie da destinare alla custodia degli stessi animali sequestrati e confiscati) alla Legge 150/92;

-Inserire nuovi strumenti normativi univoci che garantiscano una destinazione degli animali oggetto di sequestri e confische in linea con le loro esigenze etologiche, che non può

certamente andare a peggiorarle (per esempio, dando la custodia a colui che è imputato per maltrattamenti) e che svincolino la loro vita da processi che possono durare anche dieci anni e con esiti imprevedibili (ad esempio, prescrizione). Permettendo così di essere definitivamente adottati da Centri, o da cittadini per gli animali domestici (per esempio, deposito cauzionale per cessione definitiva degli animali);

-Stabilire procedure di riconoscimento delle strutture che si occupano di ricovero e cura di animali sequestrati o confiscati, attraverso definizione univoca, standard e criteri minimi riguardanti funzionamento, competenza, strutture necessarie, figure professionali e quant'altro, con stesura di univoci Elenchi nazionali delle strutture presso tutti i differenti dicasteri ed amministrazioni;

-Individuare e dare riconoscimento alla rete nazionale delle strutture in grado di gestire correttamente gli animali nelle diverse fasi, secondo le diverse competenze e secondo le esigenze operative anche nel rispetto della diversità geografica e climatica, garantendo primariamente, laddove possibile, il miglioramento e la ristrutturazione della rete esistente nonché la sua implementazione attraverso la realizzazione di strutture;

-Standardizzare la procedura che consenta periodici e regolari controlli a tutte le strutture coinvolte nelle diverse fasi di gestione degli animali sequestrati e/o confiscati, con la definizione da parte degli organi competenti di adeguati protocolli sanitari per garantire la corretta gestione di tali animali;

-Informatizzare tutti i dati disponibili in apposite banche dati nazionali, affidate presso i competenti ministeri, e prevedere le procedure per la loro regolare implementazione al fine di consentire una più semplice e lineare gestione degli animali affidati o comunque alienati;

-Individuare e promuovere programmi di collaborazione con Santuari e Centri fuori dall'Italia;

-Definire protocolli che consentano la veloce movimentazione degli animali oggetto di confisca affinché possano essere inseriti in programmi di conservazione e/o educazione e/o sensibilizzazione;

-Per quanto riguarda gli animali selvatici autoctoni oggetto di sequestro, si rende necessario snellire gli iter burocratici per poter liberare quanto prima, laddove possibile, gli animali nell'ambiente naturale, con evidente vantaggio per la qualità della vita degli animali e riducendo gli oneri a carico del custode.